

Bruxelles, 2 giugno 2022
(OR. en)

9471/22
PV CONS 32
ECOFIN 499

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Economia e finanza)
24 maggio 2022

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	3
	(a) Elenco non legislativo	
	(b) Elenco legislativo	

Attività non legislative

3.	Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	4
----	--	---

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

4.	Varie	5
	Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari	

Attività non legislative

5.	Ripresa economica.....	5
	Stato di avanzamento dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza	
6.	Seguito della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20	5
7.	Varie	5
	Lavori del gruppo di saggi sull'unione doganale	

	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	6
--	---	---

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 9192/22, ad eccezione del punto 6 che è stato ritirato.

2. **Approvazione dei punti "A"**

(a) **Elenco non legislativo**

9193/22

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel documento 9193/22, inclusi i documenti COR e REV presentati per l'adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue:

Economia e finanza

2. Decisione del Consiglio sull'approvazione della bozza di disegno di una moneta commemorativa da 2 EUR, presentata da Malta approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.5.2022

7977/22

+ **COR 1 (es)**
UEM

- (b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

9194/22

Giustizia e affari interni

1. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794 su Europol**



8927/22 + ADD 1
PE-CONS 8/22
ENFOPOL

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.5.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 88 TFUE). Le dichiarazioni relative a tale punto figurano nell'allegato.

Trasporti

2. Direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)  8674/22
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 37/21
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.5.2022 CODIF
MAR

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2, TFUE).

Affari esteri

3. Regolamento relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi tra l'UE e l'Ucraina  9266/22
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 21/22
Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea POLCOM
approvato dal Coreper, parte seconda, del 20.5.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE).

Il Consiglio ha convenuto di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.

Economia e finanza

4. Regolamento sui fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF)  8839/22
Orientamento generale 8840/1/22 REV 1
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.5.2022 EF

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sulla summenzionata proposta di regolamento. (Base giuridica: articolo 114 TFUE).

Attività non legislative

3. Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina 9042/1/22 REV 1
Scambio di opinioni

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

4. Varie 8892/22
Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari
Informazioni fornite dalla presidenza
- La presidenza ha informato i ministri in merito allo stato di avanzamento delle proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari.

Attività non legislative

5. Ripresa economica
Stato di avanzamento dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Scambio di opinioni
6. Seguito della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 8834/22
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni
7. Varie 9059/22
Lavori del gruppo di saggi sull'unione doganale
Presentazione da parte della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 9194/22

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794 su Europol**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria concorda con il regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794 relativo a Europol in considerazione dell'importante ruolo svolto da Europol nella lotta contro la criminalità e del suo sostegno agli Stati membri a tale riguardo.

L'Austria osserva tuttavia anche che il regolamento, ottenuto quale risultato di un compromesso politico, non ha permesso di dissipare le preoccupazioni fondamentali dell'Austria in materia di protezione dei dati e risulta inadeguato anche per quanto riguarda le esigenze in materia di protezione dei dati sollevate dal Garante europeo della protezione dei dati. Tali preoccupazioni riguardano, in particolare, i lunghi periodi di conservazione in relazione al trattamento di dati personali non categorizzati (articolo 18, paragrafo 6 bis), la possibilità di avviare il trattamento dei dati prima della scadenza del periodo di consultazione (articolo 39, paragrafo 3) nonché i lunghi periodi di conservazione previsti dalle disposizioni transitorie (articoli 74 bis e 74 ter)".

DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO

"Il Lussemburgo voterà a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

Dall'avvio dei negoziati ci siamo adoperati per raggiungere un equilibrio tra le esigenze operative di Europol, da un lato, e i requisiti in materia di protezione dei dati personali, dall'altro.

È alla luce di questa posizione di principio che il Lussemburgo deplora i lunghi periodi di conservazione dei dati non categorizzati di cui all'articolo 18, paragrafo 6 bis, all'articolo 74 bis e all'articolo 74 ter".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'attuazione del meccanismo che consente a Europol di effettuare segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen

"Nell'ambito della valutazione che la Commissione effettuerà a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794, la Commissione riferirà in merito all'impatto operativo del nuovo meccanismo istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 2016/794.

Nell'ambito di tale meccanismo Europol può proporre agli Stati membri, sulla base di dati ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, di inserire nel sistema d'informazione Schengen, nell'interesse dell'Unione, segnalazioni di informazioni su persone implicate in reati di terrorismo, criminalità organizzata o forme gravi di criminalità. La Commissione effettuerà tale valutazione sulla base delle relazioni che Europol presenterà sulle proposte di segnalazione nel sistema d'informazione Schengen e sulle segnalazioni successive inserite dagli Stati membri nel sistema d'informazione Schengen".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle relazioni tra Europol e la Procura europea

"Secondo la Commissione, le disposizioni sulle relazioni tra Europol e la Procura europea (EPPO), di cui all'articolo 20 bis del regolamento (UE) 2016/794, non possono limitare gli obblighi a carico di Europol derivanti dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio e devono pertanto essere interpretate e applicate conformemente a quest'ultimo articolo".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle disposizioni relative alla cooperazione di Europol con i paesi terzi

"Per quanto riguarda le norme sulla cooperazione di Europol con i paesi terzi, la Commissione osserva che qualsiasi trasferimento di dati personali da Europol a un paese terzo sulla base di uno "strumento giuridicamente vincolante" richiede un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, come già previsto all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794. La Commissione osserva inoltre che qualsiasi trasferimento di dati personali da Europol a un paese terzo sulla base di una valutazione di garanzie adeguate da parte di Europol deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, obbligando pertanto Europol a concludere che il livello di protezione dei dati nel paese terzo fornisce un'equivalenza essenziale in termini di protezione dei dati. Consentire i trasferimenti di dati sulla base di tale valutazione senza che sia necessario il consenso preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, come previsto all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, comporta il rischio di un successivo intervento del Garante sulla base di una valutazione divergente delle garanzie in materia di protezione dei dati e potrebbe pertanto incidere negativamente sulla cooperazione nell'attività di contrasto".

¹ Parere 1/15, *Accordo PNR UE-Canada*, EU:C:2017:592 (26.7.2017); sentenza del 6 ottobre 2015, *Schrems*, C- 362/14, EU:C:2015:650; sentenza del 16 luglio 2020, C- 311/18, *Schrems II*, EU:C:2020:559.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul rafforzamento della cooperazione Europol-Interpol

"La Commissione ricorda che nei negoziati in corso per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL) e in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio², essa cerca di rafforzare la cooperazione tra Europol e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, nonché delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol. La Commissione cerca di garantire, in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio³, che l'accordo fornisca la base giuridica per autorizzare Europol ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei suoi compiti".

² Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).

³ Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).